

CCXXVI SEDUTA*(ANTIMERIDIANA)***GIOVEDÌ 7 LUGLIO 1988****Presidenza del Presidente SANNA****I n d i****del Vicepresidente PIRETTA****I n d i****del Presidente SANNA****I N D I C E**

Disegno di legge: "Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale" (381). (Continuazione e fine della discussione degli articoli):

LORETTU	10854-10862-10870-10874
SABA	10854-10867
MURRU	10854-10859-10862-10864
BARRANU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione	10859-10863 10865-10866-10869-10871-10874-10877
SERRA PINTUS	10863
DEIANA	10864
MELONI	10872
PUBUSA	10873
ISONI	10877
(Votazione segreta)	10879
(Risultato della votazione)	10879
Rettifica agli articoli del disegno di legge n. 381:	

BARRANU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione	10878
--	-------

DEIANA	10878
SABA	10878
Sul regolamento:	
SERRA PINTUS	10877

La seduta è aperta alle ore 10 e 35.

MOI, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 23 giugno 1988, che è approvato.

Continuazione e fine della discussione degli articoli ed approvazione del disegno di legge: "Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale". (381)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione degli articoli del disegno di legge: "Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale" (381); relatore l'onorevole Pubusa.

Ricordo che restano da esaminare gli articoli 1, 8, 11, 19, 23, 28 e 29 che erano stati accantonati

nella precedente seduta.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1. A questo articolo sono stati presentati poc'anzi gli emendamenti numero 37 e 39; comunico che sono stati ritirati, invece, gli emendamenti al suddetto articolo presentati precedentemente, ad eccezione del numero 19. Si dia lettura degli emendamenti.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo parziale Barranu - Muledda - Fadda Fausto

Al quinto comma sostituire il seguente:

"5. La scelta di cui al terzo e quarto comma è effettuata avendo riguardo allo stato di servizio, alla capacità professionale e alla preparazione richiesta nelle materie di competenza della struttura organizzativa di destinazione". (37)

Emendamento aggiuntivo Loretto - Serra Pin-tus - Sechi

Alla fine del secondo comma aggiungere, dopo la virgola, le seguenti parole: "che abbia almeno tre anni di anzianità di servizio effettivamente prestato presso la stessa Amministrazione regionale". (39)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 37 ha facoltà di illustrarlo.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Si dà per illustrato. Sono state tolte, in pratica, le parole "attitudine al coordinamento".

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 39 ha facoltà di illustrarlo.

LORETTU (D.C.). Su questo emendamento volevo semplicemente chiarire che tende allo stesso obiettivo perseguito dall'emendamento numero 15, ritirato.

Obiettivo che è quello di garantire che i funzionari, che saranno investiti delle massime responsabilità burocratiche, abbiano maturato un minimo di permanenza e di esperienza all'interno

dell'amministrazione regionale medesima.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Sull'emendamento numero 37 perché quanto dirò rimanga agli atti consiliari.

Io ritengo che l'aver eliminato le parole "attitudini al coordinamento" (al di là del riferimento alle esperienze di altre amministrazioni come può essere il livello ministeriale) non comporta - e vorrei che l'Assessore mi seguisse un momento - che non si tenga conto, eventualmente, anche di questo aspetto. Ma tutta la problematica, a mio avviso (ovviamente sto parlando in termini tecnici e non politici), è ricompresa nello stato di servizio. Qui non si parla di anzianità di servizio come di un fatto meccanico, ma di stato di servizio inteso globalmente.

Ovviamente il dipendente avrà dimostrato, attraverso la sua esperienza lavorativa, tutte quelle capacità professionali e quella preparazione nelle materie di competenza specifica del settore di destinazione richieste per l'incarico; naturalmente se ha svolto esperienze di coordinamento avrà dimostrato almeno attitudini al coordinamento. L'indicazione specifica è stata tolta da parte della Giunta in quanto non valutabile astrattamente e aprioristicamente, ove non ci fossero esperienze precedenti.

E, ciò, nonostante alcuni esperti amministrativi possano oggi insistere su una esplicita indicazione. Io ritengo invece che le "attitudini al coordinamento" non possano rientrare nel giudizio in quanto esse eventualmente emergeranno, se emergeranno, nello stato di servizio della persona oggetto della scelta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Per dire, signor Presidente, che già ieri io avevo sottolineato l'esigenza che i coordinatori avessero un'esperienza sia professionale che settoriale. Non si può infatti, in linea generale, attribuire una funzione dirigenziale di tale portata così, genericamente. Mi spiego meglio, la responsabilità dirigenziale, cioè la respon-

sabilità del buon andamento di un settore richiede che il coordinatore sia specificamente competente in quel settore. Ecco perché condivido l'emendamento presentato questa mattina dalla Giunta, esattamente il numero 37, che recita: "La scelta di cui al terzo e quarto comma è effettuata avendo riguardo allo stato di servizio, alla capacità professionale ed alla preparazione richiesta nelle materie di competenza della struttura organizzativa di destinazione".

Non ripetiamo quanto già detto ieri, e cioè che chi, per esempio, dal ruolo ragioneria viene immesso nel ruolo amministrativo o nel ruolo tecnico, deve avere le capacità professionali e dirigenziali, con tutte le responsabilità che ne derivano, consone a quel settore. Quindi, io sono d'accordissimo con i criteri di selezione adottati nell'emendamento e respingo altre scelte che nulla hanno a che fare con il buon funzionamento dell'amministrazione.

Voi sapete infatti che noi siamo convinti assertori della meritocrazia e della competenza, noi vogliamo l'inserimento delle categorie professionali nei gangli vitali dello Stato, delle amministrazioni e delle aziende private, perché è l'unico elemento che può garantirci il buon andamento, in generale, della cosa pubblica. Ecco perché riteniamo che le scelte debbano essere indirizzate in tal senso; ecco perché riteniamo che una rivalutazione totale della professionalità non debba essere soltanto teorica ma resa operativa, soprattutto a questi livelli.

Infatti, quando ho letto la stesura dell'articolo ho notato che, soprattutto al secondo comma, si tendeva a scavalcare la graduatoria e quindi i meriti acquisiti dai funzionari durante lo svolgimento della loro carriera. Sono rimasto sorpreso e ho detto: questo non è assolutamente possibile, per le ragioni che non è vano ripetere anche stamattina. Non si possono frustrare i meriti dei singoli funzionari, stiamo attenti, perché soprattutto ai vertici delle carriere del pubblico impiego, statale e parastatale, improvvisando la competenza si può andare incontro a guasti non facilmente rimediabili. E' necessario quindi stabilire con serietà la competenza rispettando la graduatoria, proprio perché non si possono e non si devono mortificare in nessun modo le giuste aspettative di coloro che

fanno carriera per meriti professionali e non per meriti politici. E quando parleremo dell'articolo 8 ci soffermeremo, in modo particolare, sui guasti che si vorrebbero operare responsabilizzando determinati funzionari solo in virtù di certe teorie politiche!

L'assessore Barranu ieri mi ha ascoltato con una certa attenzione, perché ha capito che linea politica e linea amministrativa sono due cose diverse. Gli amministrativi hanno, infatti, nell'ambito del loro ruolo una competenza specifica e tecnica, ma a livello personale nessuno deve intaccare le loro scelte politiche né li può vincolare in tal senso. E' questo il discorso di fondo che farò quando parleremo sull'articolo 8.

Ritengo inoltre valido anche l'emendamento presentato da Loretto, mi pare, perché condivido pienamente l'ipotesi che sia necessaria una certa anzianità di servizio: tre, cinque e possibilmente anche otto anni.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti numero 19 e 39 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 37. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 39. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Passiamo ora all'articolo 8, letto nella precedente seduta.

A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti.

Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Barranu - Mannoni - Morittu - Satta

"L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

Responsabilità del procedimento

1. Per ciascun tipo di procedimento previsto da leggi, regolamenti e programmi la Giunta regionale determina, qualora non sia direttamente disposto per legge o per regolamento o da programma, il servizio o il settore responsabile della sua conduzione ed eventualmente dell'adozione del provvedimento conclusivo, nonché il termine, decorrente dall'avvio d'ufficio o su domanda del procedimento, entro il quale esso deve concludersi, ed il personale necessario.

2. Il coordinatore del servizio o del settore responsabile della conduzione del procedimento provvede ad assegnare a sé o ad altro funzionario o impiegato addetto al servizio o al settore la responsabilità della conduzione e dell'istruttoria del singolo procedimento, nonché dell'adozione dell'eventuale provvedimento conclusivo, entro i termini fissati ai sensi del precedente comma.

3. Le disposizioni organizzative e procedurali di cui al primo e secondo comma sono comunicate all'assessore competente.

4. Agli interessati che ne facciano richiesta è comunicato il servizio o settore responsabile del singolo procedimento con l'eventuale indicazione del funzionario specificamente preposto. In caso di mancata indicazione del funzionario preposto gli interessati possono rivolgersi direttamente al coordinatore del servizio o del settore competente.

5. Nelle more dell'applicazione dei precedenti commi, saranno considerati responsabili del

procedimento a norma del presente articolo il servizio o il settore competenti per materia ed il funzionario ad esso preposto.

6. Il responsabile del procedimento:

a) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta d'ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti istruttori o assumendo le altre iniziative necessarie e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare esso può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) indice le conferenze di servizi ritenute opportune al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento; le conferenze sono obbligatoriamente indette qualora il servizio o il settore procedente debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altri uffici dell'amministrazione regionale. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza sono vincolanti per tutti gli uffici dell'amministrazione regionale convocati ed il provvedimento emanato dall'organo procedente tiene conto degli atti predetti;

d) partecipa alle conferenze di servizi indette da altre amministrazioni;

e) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

f) adotta, in quanto previsto, il provvedimento conclusivo nei termini di cui al primo comma, ovvero, negli stessi termini, propone all'organo competente ad adottarlo uno o più progetti di provvedimento. L'organo competente, ove lo ritenga necessario, può disporre un supplemento di istruttoria, fissando a tal uopo un congruo termine al responsabile del procedimento. In ogni caso l'organo competente adotta il provvedimento entro i successivi trenta giorni dalla definitiva conclusione dell'istruttoria, con l'obbligo di puntuale motivazione sulle ragioni del dissenso ove intenda discostarsi dalle proposte del responsabile del procedimento.

7. Tutti gli uffici che ne siano richiesti sono tenuti a prestare tempestiva collaborazione al responsabile del procedimento". (23)

Emendamento sostitutivo parziale Serra - Lorettu - Sechi - Saba

I commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

1. "Ai fini di una maggiore snellezza, tempestività, proficiuità e trasparenza dell'azione amministrativa regionale, per la realizzazione di programmi di intervento ovvero di particolari affari singoli che coinvolgano la competenza di più uffici o branche dell'Amministrazione o non risultino puntualmente imputabili, per legge o regolamento, alla competenza di una delle specifiche strutture organizzative regionali istituite in conformità dei moduli organizzatori previsti dalla L.R. 17 agosto 1978, n. 51, la Giunta regionale determina con propria motivata deliberazione - sulla base del principio della competenza prevalente - la branca dell'Amministrazione e lo specifico "servizio" responsabile della predetta realizzazione e dell'eventuale adozione - nel rispetto dei distinti ambiti di attribuzioni disciplinati dalla presente legge - dei relativi provvedimenti finali, nonché l'ordine generale di priorità dell'istruttoria, il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso ed il personale allo scopo necessario".

2. "Con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda è data notizia, a chiunque vi abbia interesse, delle disposizioni organizzative e procedurali di cui al precedente comma nonché dell'esatta denominazione del "servizio" e dei relativi "settori" incaricati della realizzazione del procedimento, con utili indicazioni anche di recapito".

3. "Sino all'adozione delle formali determinazioni di Giunta di cui al precedente primo comma, le responsabilità del procedimento attuativo dei programmi ed affari amministrativi in esso previsti permangono in diretta applicazione della legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli ambiti di competenza degli istituti "servizi" e "settori" e delle specifiche attribuzioni previste dalla presente legge per i distinti livelli di coordinamento". (32)

Emendamento sostitutivo parziale Serra - Lorettu - Sechi - Saba

Nel comma sesto sono introdotte le seguenti modifiche:

1) La dizione "Il responsabile del procedimento", contenuta nella prima riga, è sostituita con la seguente: "Il coordinatore del Servizio responsabile del procedimento a termini del precedente primo comma";

2) La lettera c) è sostituita come segue:

"Indice le conferenze di servizi ritenute opportune al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento; le conferenze sono obbligatoriamente indette qualora l'Amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altri uffici ed amministrazioni pubbliche regionali. In tale caso le determinazioni concordate nella conferenza sono vincolanti per tutti gli uffici ed amministrazioni regionali convocati ed il provvedimento emanato dall'organo procedente tiene luogo degli atti predetti". (33)

Emendamento sostitutivo totale Barranu - Muledda - Fadda Fausto

"L'art. 8 è sostituito dal seguente:

Responsabilità del procedimento

1. Nell'ambito delle attribuzioni indicate dai successivi artt. 14, 15 e 16 della presente legge il coordinatore del servizio o del settore responsabile della conduzione del procedimento provvede ad assegnare a sé o ad altro funzionario o impiegato addetto alla struttura di competenza la responsabilità della conduzione e dell'istruttoria del singolo procedimento entro i termini eventualmente fissati ai sensi del comma successivo.

2. Ai fini di una maggiore tempestività dell'azione dell'Amministrazione regionale il Presidente della Giunta o gli Assessori nell'ambito delle rispettive competenze, sentito il coordinatore generale, possono proporre alla Giunta regionale la fissazione di un termine entro il quale deve concludersi uno specifico procedimento, qualora det-

to termine non sia direttamente fissato per legge, per regolamento o per programma. Nella stessa delibera la Giunta regionale determina anche la dotazione del personale e degli strumenti necessari.

3. Per la realizzazione di particolari procedimenti ovvero di programmi di intervento che coinvolgano la competenza di più uffici o branche dell'amministrazione la Giunta regionale, su proposta del Presidente o, su sua delega dell'Assessore agli affari generali, determina con propria motivata deliberazione – sulla base del principio della competenza prevalente – la branca dell'amministrazione e lo specifico servizio, responsabile della predetta realizzazione e dell'eventuale adozione – nel rispetto dei distinti ambiti di attribuzioni disciplinati dalla presente legge – dei relativi provvedimenti finali, nonché l'ordine generale di priorità dell'istruttoria, il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso ed il personale allo scopo necessario.

4. Agli interessati che ne facciano richiesta è comunicato il servizio o settore responsabile del singolo procedimento con l'eventuale indicazione del funzionario specificamente preposto. In caso di mancata indicazione del funzionario preposto gli interessati possono rivolgersi direttamente al coordinatore del servizio o del settore competente.

5. Con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione sarda è data notizia, a chiunque vi abbia interesse, delle disposizioni organizzative e procedurali di cui al precedente comma nonché dell'esatta denominazione del servizio e dei relativi settori incaricati della realizzazione del procedimento, con utili indicazioni anche di recapito.

6. Nelle more della applicazione dei precedenti commi, saranno considerati responsabili del procedimento a norma del presente articolo il servizio o il settore competenti per materia ed il funzionario ad esso preposto, ai sensi della L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Il responsabile del procedimento:

a) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta d'ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti istruttori o assumendo le altre iniziative necessarie e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare esso può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) indice, previa intesa con il coordinatore generale, le conferenze di servizi o di settori ritenute opportune al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento; le conferenze sono obbligatoriamente indette qualora il servizio o il settore procedente debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altri uffici dell'amministrazione regionale. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza sono vincolanti per tutti gli uffici della amministrazione regionale convocati ed il provvedimento emanato dall'organo procedente tiene conto degli atti predetti;

d) partecipa alle conferenze di servizi o di settori indette da altre amministrazioni;

e) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

f) adotta, in quanto previsto, il provvedimento conclusivo nei termini di cui al secondo e al terzo comma, ovvero, negli stessi termini, propone all'organo competente ad adottarlo uno o più progetti di provvedimento. L'organo competente, ove lo ritenga necessario, può disporre un supplemento di istruttoria, fissando a tal uopo un congruo termine al responsabile del procedimento. In ogni caso l'organo competente adotta il provvedimento entro i successivi trenta giorni dalla definitiva conclusione dell'istruttoria, con l'obbligo di puntuale motivazione sulle ragioni del dissenso ove intenda discostarsi dalle proposte del responsabile del procedimento.

8. Tutti gli uffici che ne siano richiesti sono tenuti a prestare tempestiva collaborazione al responsabile del procedimento". (38)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 38 ha facoltà di parlare l'onorevole

Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. In primo luogo vorrei dire che questo emendamento sostituisce il numero 23; in secondo luogo che, praticamente dal sesto comma, il testo è analogo a quello dell'articolo, con qualche correzione formale. Sono stati modificati invece, nella scrittura e nella formulazione, i primi cinque commi innanzitutto per rispondere all'esigenza di un coordinamento dei principi e degli obiettivi che si vogliono raggiungere con questo articolo col resto della legge, e in particolare con gli articoli 9, 14, 15 e 16 che sono quelli che disciplinano le competenze specifiche dei coordinatori generali, dei coordinatori di servizio e dei coordinatori di settore. Inoltre (anche rifacendoci agli emendamenti 32 e 33 del Gruppo della Democrazia Cristiana) si è inteso distinguere i percorsi dei procedimenti, nel senso che di norma gli atti vengono attribuiti ai servizi e ai settori di competenza, così come definiti già dalla legge numero 1, e in questo caso la Giunta regionale può fissare, per esigenze di particolare tempestività, se non è già determinato da leggi, regolamenti e programmi, i termini entro i quali l'atto deve essere compiuto. Al terzo comma invece si rinvia – e questo non era chiaro nella stesura originaria dell'articolo – all'intervento della Giunta regionale per l'attribuzione della pratica. Di norma infatti la pratica va attribuita al servizio in base al suo contenuto, senza che intervenga su ogni atto la Giunta regionale; viceversa al terzo comma si prevede l'intervento della Giunta regionale per quei casi che comportino una pluralità di pareri, di intese o di concerti in modo tale che l'Esecutivo, come suo dovere, peraltro, definisca intanto qual è il servizio e quindi la struttura responsabile dell'emanazione dell'atto conclusivo, e quindi attribuisca a quella struttura il potere di convocare la conferenza dei servizi per acquisire concerti, pareri, eccetera. Il quarto comma, ma il principio era già presente nell'articolo, offre la possibilità per l'interessato di venire a conoscenza del servizio, o del funzionario che ha in carico la pratica. Il quinto comma infine prevede che venga data pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della

Regione Sarda, delle disposizioni organizzative e procedurali dei commi precedenti. E vorrei precisare che in questo comma vi è un errore; infatti le parole: "di cui al precedente comma" devono intendersi corrette in: "di cui ai precedenti commi". Si prevede quindi la pubblicazione, così come veniva proposto nell'emendamento 32 o 33, adesso non ricordo bene, del Gruppo della Democrazia Cristiana, dell'esatta denominazione del servizio e del settore che ha la pratica. Il resto dell'articolo è identico, con l'unica precisazione che al paragrafo c) del comma settimo, laddove si parla della conferenza dei servizi, si modifica così: "indice, previa intesa del coordinatore generale, le conferenze di servizio e di settore".

In buona sostanza, anche accogliendo precisazioni contenute in altri emendamenti e che erano già emerse nel dibattito, si è proceduto ad una parziale riscrittura dell'articolo che consentisse un migliore coordinamento dello stesso col resto della legge e il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo stesso. Obiettivi che sono da un lato quello di far chiarezza sulla responsabilità del procedimento, dall'altro quello di introdurre una riduzione dei tempi di esame di quelle pratiche che comportano una pluralità di pareri. E, infine, la trasparenza, cioè la possibilità per il cittadino utente di conoscere a quale struttura e a quale funzionario è assegnata la pratica che gli interessa.

PRESIDENTE. Uno dei proponenti degli emendamenti numero 32 e 33 ha facoltà di illustrarli.

LORETTU (D.C.). Gli emendamenti si intendono ritirati.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, io ho ascoltato con molta attenzione l'esposizione dell'Assessore, però non ho avuto la possibilità di leggere con altrettanta attenzione gli emendamenti proposti e poi ritirati dalla Democrazia Cristiana, che mi pare siano stati assorbiti, nella sostanza, dall'emendamento numero 38 presentato dalla Giunta.

Io non ho capito bene (eventualmente chi ha voluto inserire questo concetto valuterà l'opportunità di emendare quanto io sto dicendo sotto l'aspetto critico) come avete strutturato questo principio della "responsabilità" di cui si fa cenno ancora nell'emendamento presentato dalla Giunta. La responsabilità cioè attribuita ai funzionari che, addirittura, vengono indicati all'interessato che ne faccia richiesta (è detto nell'emendamento ed è cosa diversa da quanto era previsto nella prima stesura dell'articolo 8); ora, a mio avviso, l'assunzione della responsabilità comporta anche eventuali valutazioni di ordine politico che non dovrebbe avere. E qua bisogna stare molto attenti.

Ieri l'Assessore, cercando di convincermi (ma io non ho avuto la possibilità di rileggere quel testo), ha citato un articolo di una legge del 1972 in cui è previsto un dispositivo simile per lo Stato e per gli enti statali; ma a me sembra, data la diversa portata delle valutazioni e delle responsabilità, che mal si adatti ad enti territoriali come l'ente Regione. Perché? La responsabilità nei confronti degli utenti, ovvero dei terzi, non può essere mai del funzionario ma solo dell'ente; quindi, Assessore, la responsabilità di fronte ai cittadini, poiché si tratta di pubblica amministrazione, è della amministrazione regionale e non del funzionario che ne è un dipendente. Questo è quanto prevede la Costituzione e, a questo principio, si ispirano tutti i dettami di diritto amministrativo e gli accordi sindacali in materia. Io non so come possano essere responsabilizzati i funzionari che, da quel che si sa, mal sopportano questo tipo di vincolo per atti di cui non possono rispondere direttamente, perché spesso nascono da decisioni politiche effettuate dalla Giunta o dall'Assessore. Né potrebbe essere diversamente perché, tra le altre cose, non stiamo parlando di un'azienda privata dove per delega si può conferire la responsabilità all'amministratore. L'azienda privata può disporre in un certo modo ma l'ente pubblico, che riscuote i tributi, le tasse, le imposte, è esso stesso l'unico depositario e l'unico responsabile di fronte al cittadino. Ecco perché volevo un maggiore chiarimento sul principio della responsabilità così come è ribadito nell'emendamento testé presentato. Al punto primo dell'emendamento è detto infatti: "Nell'ambito delle attribuzioni indicate dai succes-

sivi articoli 14, 15 e 16 della presente legge, il coordinatore del servizio o del settore responsabile della conduzione del procedimento provvede ad assegnare a sé o ad altro funzionario o impiegato addetto alla struttura di competenza la responsabilità della conduzione e della istruttoria del singolo procedimento entro i termini...". Chiariamolo questo principio! La responsabilità mi va bene purché il rapporto sia tra il funzionario e l'amministrazione, non tra il funzionario e l'utente. Questo sarebbe uno scarica barile che risponde ad un orientamento politico che io non condivido, che non può essere condiviso, onestamente intendendo il ruolo dei funzionari, onestamente intendendo la procedura amministrativa in un ente pubblico come l'ente Regione.

E il riferimento "entro i termini" presumo significhi che il funzionario dovrà rispondere per la lungaggine della procedura, dovrà giustificarsi se anziché impiegare sessanta giorni dovesse impiegare novanta. Ma possono sempre capitare degli intoppi di ordine burocratico che allungano i tempi; e noi, che siamo addetti ai lavori, sappiamo perfettamente che il più delle volte le previsioni saltano per diversi motivi. Allora, poiché su richiesta dell'interessato può essere indicato il nome del funzionario addetto, oltre che il settore o il reparto, io vorrei fosse chiaro se questo tipo di responsabilità viene portato all'esterno dell'ente o se, invece, rimane all'interno dello stesso limitando la responsabilità al rapporto che deve esistere, caso mai, tra l'Assessore e il coordinatore o, tutt'al più, tra il coordinatore e la Giunta.

Bisogna precisarlo, bisogna chiarirlo perché diversamente alla confusione si aggiunge il malumore, si aggiunge il risentimento e si possono creare turbative all'interno di una amministrazione che di queste proprio non ha bisogno. Ecco i motivi, ho inteso sottolinearli, per cui questi emendamenti non mi convincono. Se la mia interpretazione non sarà quella esatta ringrazierò l'Assessore ed anche coloro che, ritirando i loro emendamenti, hanno consentito la presentazione di un altro emendamento, il numero 38; restando agli atti del Consiglio l'interpretazione che ne verrà data non potrà essere infatti travisata né alterata. In caso contrario i funzionari interessati sanno perfettamente di poter trovare, negli atti di questo

Consiglio regionale, gli estremi per eventuali ricorsi.

Non sto dicendo che debbano ribellarsi all'amministrazione, ma contrapporre ad essa tutte quelle azioni legittime per l'appagamento delle loro aspettative ma, soprattutto, per il rispetto dei loro diritti nello svolgimento di così delicate funzioni.

Io vorrei chiedere ancora se chi ha innovato questa procedura, Assessore, ha tenuto conto di eventuali pareri o suggerimenti degli interessati anche attraverso i loro organismi sindacali. Non lo so, perché non credo che i diretti interessati, o coloro che attendono queste innovazioni, non si siano pronunciati.

Esiste nel nostro dialetto un proverbio molto significativo: *in domu de su ferreru schironis de linna*, in casa del fabbro è mai possibile che ci siano gli spiedi di legno? Ad ognuno l'arte sua, ad ognuno la competenza sua, ad ognuno quindi il proprio parere perché questi funzionari, se interpellati, avrebbero potuto rispondere, io credo, meglio di tutti (soprattutto meglio dei politici che molte volte fanno una politica non confacente agli interessi dell'utente), perché sono loro gli addetti ai lavori, sono loro i più interessati al miglior rendimento nell'interesse dell'amministrazione ma anche nel proprio. Non si possono frustrare le legittime aspirazioni alla carriera con un rischio che questi dipendenti certamente non intendono affrontare, in particolare se venissero assegnati a settori non di loro competenza.

Allora, ferme restando le osservazioni precedentemente svolte, gradirei delle precisazioni dall'Assessore per tranquillizzare prima che me stesso tutta l'Amministrazione regionale, ma soprattutto, coloro che da queste innovazioni attendono non soltanto responsabilità ma anche, prima di tutto, l'appagamento delle loro aspettative di ordine morale e di ordine spirituale.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Passiamo all'articolo 11. A questo articolo

sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Barranu - Mannoni - Cogodi - Casula - Muledda - Merella

“L'art. 11 è sostituito dal seguente:

Attribuzioni specifiche del coordinatore generale dell'Ufficio legislativo e legale

1. Il coordinatore generale dell'Ufficio legislativo e legale adotta gli atti con i quali, davanti al giudice ordinario, si promuovono liti attive e si resiste a liti passive, quando l'oggetto della controversia superi i 25 milioni e fino a 50 milioni di lire. Nei limiti di cui sopra, è attribuito mandato generale alle liti al predetto Ufficio, il cui coordinatore generale ripartisce i relativi incarichi di patrocinio tra gli avvocati e procuratori addetti.

2. Ai fini dei giudizi davanti alla Corte costituzionale, davanti al giudice amministrativo e, allorché l'oggetto della controversia superi i 50 milioni, davanti al giudice ordinario, il coordinatore generale dell'Ufficio legislativo e legale redige una relazione motivata per le determinazioni dell'organo competente.

3. Il coordinatore generale dell'Ufficio legislativo e legale adotta i provvedimenti di impegno e liquidazione delle spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori derivanti da sentenze passate in giudicato qualunque sia l'importo. Provvede altresì all'impegno e liquidazione delle spese conseguenti a transazioni stipulate dal competente organo della amministrazione, all'anticipazione di fondi e rimborsi spese, nonché alla liquidazione delle spese legali. In caso di sentenze immediatamente esecutive, ma non passate in giudicato, predisporre una relazione all'organo competente per l'assunzione delle relative determinazioni”. (9)

Emendamento sostitutivo totale Puligheddu - Catta - Orrù - Mereu S.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“1. Nei casi in cui ragioni di incompatibilità

rendano impossibile all'Amministrazione regionale avvalersi dell'assistenza legale dell'Avvocatura dello Stato, tutti gli atti inerenti liti attive e passive nanti la Magistratura ordinaria vengono adottati dal coordinatore generale del Servizio Legislativo quando il valore della controversia sia contenuto in lire 50 milioni.

2. Quando il valore della controversia superi detto limite o sia indeterminabile ed altresì in relazione ai giudizi nanti la Magistratura amministrativa e la Corte costituzionale, il coordinatore generale del Servizio Legislativo riferisce per iscritto alla Giunta regionale, la quale assumerà le proprie determinazioni.

3. Nella ipotesi in cui l'Amministrazione in virtù di quanto disposto al comma 1 od a seguito di deliberazione della Giunta regionale negli altri casi, sia rappresentata in giudizio dall'Ufficio Legislativo, i diritti ed onorari liquidati a favore dell'Amministrazione regionale in sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva sono dovuti al patrocinante.

4. Il coordinatore del competente servizio dell'Ufficio Legislativo in relazione agli atti di cui al primo comma ripartisce i relativi incarichi tra gli avvocati ed i procuratori addetti". (40)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 9 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. L'emendamento è ritirato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento numero 40.

PULIGHEDDU (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Loretto. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Signor Presidente, chiederei di sospendere l'esame di questo articolo e dei relativi emendamenti che, poiché introducono

una modifica radicale su un fatto organizzativo istituzionale abbastanza delicato, richiedono a nostro avviso un esame più approfondito.

PRESIDENTE. Lei chiede di sospendere l'esame di questo articolo e dei relativi emendamenti e di passare agli articoli successivi.

Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Volevo chiedere ai proponenti della sospensione se intendono proporre ulteriori emendamenti o se devono chiarire, al loro interno, il contenuto dell'articolo nella sua stesura originaria. Questo perché, visto che la Giunta ha ritirato il suo emendamento, non capisco bene quali sono gli intendimenti per un'ulteriore modifica dell'articolo, tanto più che ormai c'è stata un'intesa fra l'opposizione della Democrazia Cristiana e i rappresentanti della Giunta. Io vorrei capire meglio per avere anche noi la possibilità di entrare un po' nelle pieghe di questi piccoli accorgimenti che stanno stravolgendo il disegno di legge e le attese di funzionari.

La sospensione è necessaria per la presentazione di un nuovo emendamento o perché si intende interpretare ancora meglio l'articolo 11, che è di quattro righe?

PRESIDENTE. Onorevole Murru, se lei si oppone alla richiesta dell'onorevole Loretto io la metto in votazione, in caso contrario io credo che le verranno fornite le risposte da lei sollecitate.

Quindi sospendiamo l'articolo 11, l'emendamento numero 40 ed anche l'articolo 19 in quanto collegato al precedente.

Passiamo all'articolo 23. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Il numero 26 è stato letto nella precedente seduta. Si dia lettura quindi dell'emendamento numero 42.

PES, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Loretto - Serra Pintus - Sechi

Il secondo comma è sostituito dai seguenti:
"N.2 - Al servizio ispettivo della Presidenza

della Giunta regionale sono assegnati, con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, previa conforme deliberazione della Giunta, adottata su proposta del Presidente, da due a cinque impiegati del ruolo unico della Amministrazione regionale appartenenti alla qualifica funzionale dirigenziale o alla ottava qualifica funzionale con anzianità complessiva di almeno 5 anni di servizio, i quali, per la durata dell'assegnazione al servizio ispettivo sono equiparati ad ogni effetto giuridico ed economico ai coordinatori generali.

N.2 bis - Il servizio ispettivo svolge istituzionalmente e ordinariamente compiti ispettivi volti ad accertare la correttezza e la regolarità amministrativo-contabile presso l'Amministrazione regionale e gli enti amministrativi da essa dipendenti.

Detto servizio si avvale della collaborazione di specifici funzionari competenti per materia oggetto dell'indagine, appartenenti all'organico degli altri Assessorati presso cui di volta in volta debbano essere svolte le indagini amministrative". (42)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

LORETTU. (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Permettetemi di richiamare in questo mio intervento anche l'emendamento della Giunta regionale, il numero 26, che ripristina il testo del proponente. Infatti il servizio ispettivo, presso la Presidenza della Giunta regionale, già esiste ma poiché non ne è stata disciplinata l'attivazione, non funziona, non opera perché non c'è una procedura. Tanto è vero che quando l'Amministrazione regionale deve disporre delle ispezioni (cosa peraltro che ha anche fatto talvolta), le deve disporre mediante un atto amministrativo ma senza utilizzare il servizio che pure esiste.

Allora, ferma restando la possibilità, prevista

dalla Commissione, di istituire con una legge successiva una disciplina più organica, la Giunta con il proprio emendamento prevede già alcuni elementi di attivazione dell'ispezione che diano anche delle garanzie. Per esempio si stabilisce che l'ispezione è disposta dal Presidente della Giunta regionale su deliberazione della Giunta regionale; in secondo luogo per dare certezze, per evitare che le ispezioni vengano avviate ma non concluse si prevede l'obbligatorietà che si chiudano con una relazione inviata alla Giunta regionale, che poi decide. E questa procedura prima non esisteva.

Infine, ed è un elemento molto importante, l'attività ispettiva è affidata ai coordinatori generali, in base al testo unico delle leggi in materia di pubblica amministrazione che attribuisce la competenza in materia ispettiva ai dipendenti al massimo della carriera.

Sarebbe infatti fuori luogo che l'ispezione, per esempio, su un coordinatore generale venisse svolta da un dipendente di livello inferiore. Anche per quanto detto, quindi, non può essere accolto il primo comma dell'emendamento della D.C.; il secondo comma invece non è proponibile perché l'attività di ispezione diciamo ordinaria è compito istituzionale dell'ufficio di organizzazione e di metodo del personale che vigila appunto sul normale andamento dell'amministrazione regionale.

Il servizio ispettivo invece è un'altra cosa, non è formato da un gruppo di ispettori che ogni giorno, non sapendo che cosa fare, ispezionano una branca dell'amministrazione; questo servizio è costituito da un gruppo di persone che possono essere disponibili a svolgere ispezioni, volta a volta decise in base a determinati obiettivi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Serra Pintus. Ne ha facoltà.

SERRA PINTUS (D.C.) Grazie Presidente, per riprendere brevemente quanto ha appena detto l'onorevole Barranu in merito al reinserimento dell'attività ispettiva.

Ho chiesto di intervenire, onorevole Barranu, perché quale componente della prima Commissione mi sento effettivamente molto offesa da questo atto di arroganza della Giunta. Tutta la prima Commissione, infatti, ha collaborato al mas-

simo con lei nella elaborazione e nella revisione di questo disegno di legge 381, e tutti d'accordo, i Gruppi politici e l'Assessore, che ha presenziato quasi sempre ai nostri lavori, avevamo deciso di lavorare insieme per presentare una proposta specifica su questo servizio ispettivo. Io volevo sottolineare come componente della Commissione, ai cui lavori ho sempre preso parte, proprio l'esistenza di questo accordo. Ecco perché - lo ripeto - mi sento mortificata e offesa dall'imposizione che ci viene fatta in Aula; un'imposizione che ritengo mortificante per il ruolo stesso del Consiglio perché c'era già stata una decisione unanime di rinviare la disciplina di questo servizio, senz'altro utile, lo capiamo, ad una legge successiva.

L'assessore Barranu ha inoltre sottolineato di non poter accogliere l'emendamento presentato dalla D.C. nel quale si richiede che questo servizio ispettivo svolga, direi, quotidianamente e normalmente, non solo su incarico della Giunta, tale ruolo. Mi permetto di ricordare all'assessore Barranu che proprio in Commissione, prendendo in visione il testo del proponente sull'attività ispettiva, era emersa l'esigenza che tale servizio operasse sempre, indipendentemente dagli incarichi di Giunta. Si pensava cioè ad un ruolo permanente anche perché, pur avendo l'incarico per tre anni, se opera occasionalmente si potrebbero verificare lunghi periodi di vacanza, di dolce far niente, il che non sarebbe proficuo. Ricordo perfettamente quindi che in sede di discussione in Commissione, ritenevamo che il servizio, a parte gli incarichi della Giunta, dovesse avere anche un ruolo autonomo di ispezione continua. Ecco il motivo per il quale la D.C. ha ritenuto di dover migliorare l'articolo presentato dalla Giunta. Ci teniamo infatti a sottolineare che il servizio ispettivo, così come proposto dall'Esecutivo, a parte il fatto di non avere un minimo di autonomia, avrebbe anche lunghi periodi di dolce far niente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Presidente, molto brevemente per richiamare l'attenzione dei colleghi consiglieri su un'osservazione che ho fatto ieri quando notai che, dal disegno di legge in discus-

sione, era stato estrapolato proprio uno dei servizi più importanti per qualsiasi amministrazione seria. Io pensavo però, assessore Barranu, che almeno il primo comma dell'emendamento presentato dalla D.C., quello che parifica gli ispettori ai coordinatori generali, venisse accolto da lei perché è implicito anche nel suo emendamento.

(Interruzioni).

Mi era sfuggito, chiedo scusa; l'importante è che la responsabilità di chi è addetto al servizio ispettivo (e che risponde dei suoi rapporti sul buon andamento o meno dell'amministrazione) venga compensata con un riconoscimento non solo morale ma anche remunerativo. Come vede le vengo incontro, Assessore; io sono perfettamente d'accordo sul reinserimento del servizio ispettivo nel disegno di legge perché l'ho detto ieri e lo ripeto oggi con due parole: non si può assolutamente pensare che un'amministrazione, come quella regionale, sia priva di quei servizi competenti in materia di rapporti tra il personale e l'amministrazione, di disciplina, di interpretazione dei vari atti che discendono dagli accordi contrattuali. Di conseguenza non si può prescindere dall'esistenza di un servizio ispettivo che vigili non soltanto sul buon andamento dell'amministrazione (e in questo caso può essere di ausilio agli stessi funzionari), ma anche sugli errori e quindi sull'addebito di eventuali responsabilità. Su questo emendamento siamo perfettamente d'accordo e perciò votiamo a favore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

DEIANA (D.C.). Signor Presidente, brevemente per chiedere all'assessore Barranu se gentilmente vuole spiegare quali sono stati i motivi che hanno spinto la Giunta a reintrodurre, con un emendamento, ciò che era stato deciso di eliminare dalla Commissione congiuntamente con l'Assessore stesso.

Io ricordo che durante le audizioni e le discussioni che si ebbero, ripetutamente, con l'assessore Barranu, era emerso un dato a nostro avviso preoccupante. Si temeva che istituendo in pianta

stabile un servizio ispettivo (cioè dando facoltà a quattro o cinque funzionari di svolgere questo compito) si potesse creare un clima quasi di tensione in seno agli uffici della amministrazione regionale, derivante proprio dal fatto che le persone incaricate del controllo e dell'ispezione potessero ripetutamente fare uso del potere conferitogli.

Ci si mise d'accordo invece sull'ipotesi che l'amministrazione regionale potesse, volta per volta, incaricare degli esperti – sempre naturalmente scelti tra i funzionari con la qualifica adeguata – che svolgessero, a seconda del caso, la ricerca del settore da ispezionare e l'ispezione stessa.

Non sappiano che cosa abbia indotto l'assessore Barranu a cambiare idea, e questo ci rammarica alquanto perché può darsi che siano nate successivamente delle spinte o delle motivazioni, che noi non abbiamo avuto l'opportunità di vagliare in Commissione, che hanno portato alla presentazione del nuovo emendamento. A noi sembrava molto corretto rinviare la regolamentazione di questo servizio ad una legge successiva, in modo che il Consiglio potesse dedicare a questo problema un tempo maggiore, una riflessione ed una elaborazione più adeguate.

Ci dispiace che l'assessore Barranu si comporti in questo modo, parlando in Commissione in un modo e in Aula in un altro, totalmente diverso; non so neanche se considerare questo atteggiamento un'offesa e un non rispetto dei lavori che le Commissioni svolgono regolarmente.

Oltre tutto penso che su questo servizio, proprio per le sue caratteristiche, nessun partito, e quanto meno l'Assessore, abbia interessi personali o peculiari da difendere. Ecco perché credo che l'argomento possa essere affrontato da tutte le forze politiche adeguatamente e in un modo migliore.

Invito quindi l'assessore Barranu da un lato a fornire delle spiegazioni, perché non si può prendere in giro la Commissione, e dall'altro a ritirare l'emendamento ripristinando il testo approvato dalla Commissione.

Perché chiediamo il ritiro? Perché assessore Barranu, il suo emendamento prevede che in questo servizio vadano ad operare dei funzionari in pianta stabile; cosa che è contro lo spirito di tutta la legge che istituisce nomine di durata triennale,

riproponibili e confermabili, questo sì. Per un servizio che conferisce un potere così delicato, invece, chi viene nominato rimane sempre in carica. Per cui, Assessore, noi saremmo felicissimi – e non penso ci sia niente di male – anche soddisfatti se lei, con un atto di correttezza, potesse ritirare questo emendamento. La nostra proposta non ha altra motivazione politica se non quella di potere, nel futuro, elaborare un disegno di legge molto più consona, sicuramente, alle esigenze dell'amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Io vorrei tranquillizzare la collega Serra ed il collega Deiana sul fatto che non vi è, né da parte della Giunta né da parte del sottoscritto, alcun atteggiamento di arroganza. Così come né io né la Giunta ci siamo mai sognati di considerare arroganti i colleghi del Gruppo dell'onorevole Serra e dell'onorevole Deiana quando, rispetto al testo esitato dalla Commissione, hanno avanzato richieste motivate di modifiche che, accolte, hanno modificato in parti sostanziali (mi riferisco per esempio all'articolo 1) la legge.

Se il Consiglio regionale fosse chiamato, esclusivamente, a ratificare i provvedimenti esitati dalle Commissioni, si potrebbe dire che assume degli atteggiamenti definibili arroganti qualora proponesse delle modifiche. Ma non si può parlare di arroganza quando si fa quello che si è fatto in questi giorni, e che si fa normalmente.

In questo momento è in discussione l'articolo 23 (è uno degli ultimi articoli), ma perché non parlare dell'articolo 1 su cui, in Commissione, si era raggiunto un determinato compromesso che è stato stravolto in Aula? Eppure la Giunta l'ha accettato, rimuovendo posizioni precedentemente sostenute, addivenendo ad un confronto con i vari Gruppi consiliari, compresa la Democrazia Cristiana, per trovare un accordo.

L'emendamento all'articolo 23, quindi, non è stato ispirato da un atteggiamento di arroganza ma dal legittimo diritto di riconsiderare le valutazioni

precedentemente svolte in Commissione. Io posso riconfermare la validità dell'impegno di rivedere questa tematica con una legge organica successiva, che peraltro non si sa quando verrà esaminata; la Giunta però ha ritenuto urgente introdurre una prima disciplina dell'attività di ispezione come attività straordinaria, non sostitutiva cioè dell'attività di controllo ordinario che è quella che deve svolgere, per competenza istituzionale, l'ufficio di organizzazione e di metodo del personale.

Del resto, quanto enunciato nell'articolo 23 non è assolutamente stravolgente, è una normativa che stabilisce alcuni elementi di certezza procedurale; indica infatti chi, come e entro quanto tempo l'ispezione deve avvenire. Non è più lasciata all'iniziativa dei singoli perché oggi, in realtà, può avvenire sia quanto stabilito nell'articolo 23, sia anche qualcosa di diverso. Potrebbe succedere, per esempio che un Assessore avvii per conto proprio l'ispezione, che la concluda o la blocchi, senza riferire sui risultati e così via. Ed io credo che anche in una materia così delicata, come quella dell'ispezione, si debbano avere certezze almeno sull'inizio e sulla fine della procedura ispettiva.

Riguardo al primo comma dell'emendamento del Gruppo della Democrazia Cristiana, insisto nel dire che non è accettabile perché introduce una sorta di singolare disparità di trattamento. Non è pensabile che si attribuisca l'indennità di coordinatore generale a quanti, in base all'articolo 1 della stessa legge in discussione, non possono essere presi in considerazione per la nomina appunto a coordinatore generale. Sarebbe singolare che possano essere nominati coordinatori generali solo coloro che provengono dalla nona qualifica (e sono i coordinatori degli Assessorati), mentre invece possano accedere al servizio ispettivo (mansione per molti versi più delicata della stessa direzione e che comporta esperienze anche di direzione generale) funzionari della qualifica inferiore, l'ottava, dalla quale vengono scelti i coordinatori di servizio e di settore ma non i coordinatori generali. Accettare quanto previsto nell'emendamento democristiano, oltre che sanzionare una disparità di trattamento, significherebbe modificare la legge non solo dal punto di vista formale ma anche da quello sostanziale.

Per queste ragioni, quindi, io dichiaro che la

Giunta è contraria all'emendamento della Democrazia Cristiana e, nel riproporre la validità dell'emendamento presentato dalla Giunta, riconfermo l'impegno, già assunto in Commissione, di predisporre un provvedimento di legge specifico che affronti, in modo compiuto, l'attività ispettiva.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 42. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 26. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto ora in discussione l'articolo 28, letto nella precedente seduta, al quale oltre gli emendamenti numero 4, 5, 6, 7 e 11 ritirati e i numero 3, 27, 28, 29, 35, precedentemente letti, è stato presentato l'emendamento numero 43. Se ne dia lettura.

PES, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Barranu - Satta G. - Ladu G.

Art. 28

Al 1° comma lettera a), sostituire le ultime quattro alinee con le seguenti:

“Una qualifica funzionale, non inferiore ad otto anni per le funzioni di coordinatore generale e a 5 anni per quelle di coordinatore di servizio”.

“Al 1° comma lettera b), sesta alinea sostituire la parola “cinque” con “tre”. (43)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione per illustrare gli emendamenti numero 3 e 43.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari

generali, personale e riforma della Regione. L'emendamento numero 3 si dà per illustrato così come il numero 43 che è solo un adeguamento tecnico alle modifiche introdotte all'articolo 1. Chiediamo inoltre che venga sospeso l'esame degli emendamenti aggiuntivi numero 27, 28 e 29 tra loro connessi.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni la richiesta è accolta.

Ha domandato di parlare l'onorevole Loretto. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Signor Presidente, per dire che ritiriamo l'emendamento numero 35.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli Assessori e onorevoli colleghi, davanti alla ferma posizione della Giunta di voler mantenere l'articolo 28, norma transitoria, il Gruppo della Democrazia Cristiana, per non accentuare uno scontro puramente formale, ha ritirato il proprio emendamento soppressivo totale. Con questa dichiarazione, però, si intende sottolineare che da questo atto di volontà della Giunta si evince chiaramente la portata reale di questa grande riforma.

Nell'articolo 28 al primo comma, infatti, praticamente si dice che la legge non sarà operativa almeno per tre anni perché nelle more della sistemazione di tutte le pratiche di inquadramento e di mobilità verticale, la Giunta può procedere alla nomina dei coordinatori generali, dei coordinatori di servizio, dei coordinatori di settore, a prescindere da quanto previsto in questa legge.

Secondo dato, anche questo di grande portata politica, chiedendo la soppressione del secondo comma la Giunta sta dicendo che le nomine fatte in deroga alla legge in esame hanno validità per tre anni. Questo è l'aspetto politico che noi vogliamo sottolineare e questa è la reale portata della legge: è bene si sappia che la grande riforma partorisce il topolino. Con la norma transitoria quanto normato dall'articolo 1, in ordine alla nomina dei coordinatori generali, di servizio e di settore, viene messo in un cassetto perché esistono problemi di inqua-

dramento e di mobilità verticale. Nel frattempo, quindi, si procede a scelte che prescindono da quell'articolo, fatti salvi i criteri della capacità professionale, dello stato di servizio e della preparazione nelle materie di competenza della struttura di destinazione; almeno rimane questo minimo accertamento!

In base ad una norma transitoria perciò vengono nominati i massimi responsabili, scegliendoli oltre tutto nelle fasce funzionali attuali, sesta e settima, e - lo ripeto - la nomina è valida tre anni. La Giunta invece nella sua proposta originaria, e la Commissione aveva accolto il principio, stabiliva la provvisorietà di queste nomine in quanto, appena concluse tutte le procedure sia di inquadramento che di mobilità verticale, quelle nomine si sarebbero dovute ripetere in base alla nuova normativa.

Ora i casi sono due: o la Giunta prevede che questa fase di riordino delle carriere duri talmente a lungo da coprire l'arco del triennio per cui non valga la pena di stabilire nella norma la ripetizione delle nomine; oppure, in effetti, noi ci troviamo davanti uno svuotamento della portata della legge per quanto riguarda l'individuazione dei coordinatori e, per i prossimi tre anni (compresi quindi almeno due anni della prossima legislatura), noi avremo coordinatori generali, di settore e di servizio, scelti da questa Giunta sulla base - lo ribadisco - di norme transitorie.

Io mi rendo conto che alle mie considerazioni si può controbattere con l'esigenza di procedere alle nomine dei coordinatori, così come si può eccepire sulla legittimità di una nomina a termine; su questo secondo punto però io faccio presente che basterebbe mettere in legge che le nomine vanno rinnovate di anno in anno fino a che non si potrà procedere definitivamente. E' questione di volontà politica, onorevole Barranu, e sarebbe un atto molto più corretto da parte di una Giunta che sta invadendo la prossima legislatura con una norma transitoria! Altra cosa è che la Giunta proceda invece nella pienezza delle norme individuate, per la scelta dei coordinatori, in base all'articolo 1; il provvedimento è approvato in questa legislatura ed in questa diventa operativo. Se la Giunta, però, utilizza una norma transitoria deve avere la correttezza politica di non forzare facendo coprire alla norma transitoria lo stesso arco temporale di quel-

la definitiva. Basterebbe riformulare il secondo comma modificando la durata dell'incarico da tre ad un anno. L'attuale Giunta nominerebbe i suoi coordinatori ma la successiva eventualmente potrebbe rinominare. Se nel frattempo saranno terminate le procedure di inquadramento e di mobilità verticale la prossima Giunta, o questa Giunta, non si troverà ingabbiata in una norma transitoria che prevede nomine di durata triennale ma potrà procedere alle nomine definitive.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Così si porrebbe il problema dei 60 coordinatori nominati da quattro o cinque mesi in base alla legge 51 che hanno avuto l'incarico per tre anni. Si creerebbe in pratica una situazione di disparità tra questi e quelli che in base a questa legge, se passasse questa richiesta, rimarrebbero in carica un anno.

SABA (D.C.). Onorevole Barranu, ieri, ho risposto a questa obiezione dicendo che noi siamo in sede legislativa e quindi possiamo modificare anche le nomine avvenute in base alla legge 51. E' questione di volontà politica, basta infatti inserire un terzo comma in cui si stabilisce che le nomine effettuate entro la data di entrata in vigore della presente legge sono a tutti gli effetti equiparate alle nomine transitorie di cui al precedente comma, cioè aventi durata annuale in quanto non definitive. Noi siamo il legislatore e non stiamo ledendo né diritti soggettivi né interessi legittimi di chicchessia perché il legislatore può benissimo normare, anche modificando una legge precedente, la durata di un incarico. Noi possiamo normare, in questa sede, che le nomine effettuate alla data odierna in base alla legge 51 entrano in regime transitorio di durata annuale esattamente come quelle che saranno effettuate in base alla legge in esame, fino a che questa non vada a pieno regime. Se poi nell'arco di un anno tutte le procedure saranno state espletate si procederà in base all'articolo 1, in caso contrario gli incarichi si rinnoveranno ancora per un anno. Però non si può dire, come fa l'onorevole Barranu, che le nomine effettuate in base alla "51" non si possono modificare. Perché non le possiamo modificare? La "51" chi l'ha fatta? Questo legislatore, e questo legislatore

con il provvedimento in discussione sta proprio modificando la "51" in via ordinaria. Allora possiamo benissimo apportare delle modifiche anche in regime transitorio sia per le nomine già effettuate che per quelle da effettuare, fino al momento in cui la nuova legge non diventi operativa nella sua interezza.

Lungi da me quindi il sospetto - e lo preciso - di una scorrettezza istituzionale; non mi tocca neanche lontanamente sia in considerazione delle persone sia perché tutto questo viene proposto alla luce del sole. Però, sotto l'aspetto della scrupolosità politica, questo problema va posto perché noi stiamo introducendo con questa legge, anche con le norme transitorie, il principio della scelta dei coordinatori generali, e stiamo anche superando alcune strettoie proprie della "51" che avevano originato cause di fronte al TAR.

Noi stiamo dando più ampia discrezionalità alla Giunta di scegliere i coordinatori generali, di settore e di servizio, e non con una meccanica graduatoria di titoli, perché altrimenti non sarebbe una scelta. La legge precisa infatti che le nomine avvengono avendo riguardo per determinate caratteristiche ma, come dice la parola, non si formula una graduatoria quantificabile per parametri su quelle caratteristiche. Stiamo quindi impostando nuovi canoni di responsabilizzazione dell'Esecutivo nella scelta dei principali collaboratori e, di questi, a loro volta nell'ambito dei procedimenti e delle specifiche competenze.

Allora, la scrupolosità politica a cui noi vogliamo richiamare l'Esecutivo e le forze politiche, quelle che oggi sono in una determinata maggioranza ma che domani (e stiamo parlando di un domani temporale, verosimile come quello della prossima legislatura) potrebbero essere in un'altra, comporta di normare in modo tale da evidenziare questa fase transitoria anche in termini temporali. La procedura normale impone, all'articolo 1, che l'incarico di coordinatore abbia una durata triennale, di conseguenza durante la fase transitoria, per scrupolosità politica (siamo alla fine della legislatura), occorre individuare un criterio più ristretto.

Io credo che questo non tolga nulla alla stessa funzionalità dell'amministrazione anche perché, se nel giro di un anno non dovesse chiudersi tutto

il procedimento di inquadramento e di mobilità verticale, si potrebbe prevedere un rinnovo automatico di queste cariche.

Noi siamo disponibili anche al varo di una norma che sancisca la proroga automatica, salvo delibera contraria della Giunta, delle nomine così effettuate. Tra un anno però potrebbero esserci, per ipotesi, Giunta, Assessori, forze politiche diverse, deleghe diverse; e poiché sappiamo che nella scelta può influire l'orientamento dell'Assessore (non per scorrettezza, ma perché si cerca un collaboratore in qualche modo più vicino alla propria impostazione, ed è anche giusto che sia così), la Giunta può deliberare di verificare le scelte precedenti, magari le può confermare, probabilmente all'80, al 90 per cento, dovrebbe confermarle se la scelta è stata oculata, ma potrebbe anche modificarne alcune senza trovarsi con le mani legate da scelte politiche precedenti.

Ecco perché, onorevole Presidente e onorevole Assessore, onorevoli colleghi, vorremmo che si riflettesse su questo. Noi prendiamo atto che con il primo comma si è armonizzata la norma transitoria, relativamente agli anni di servizio, con l'articolo 1: otto anni per il coordinatore generale, cinque anni per il coordinatore di servizio, tre per il coordinatore di settore. Io credo che non sia conveniente per nessuno avvelenare il clima, perché tutti noi sentiamo, per primo l'Assessore, l'esigenza della massima trasparenza; siamo in chiusura di legislatura, non creiamo ombre su queste cose.

Noi chiediamo quindi di sospendere questo articolo per verificare se è possibile mediare una norma che, come noi abbiamo indicato, salvaguardi la non interferenza di questa Giunta sulla prossima legislatura e la libertà di una Giunta diversa, qualora perdurasse il regime transitorio, di fare delle nomine annuali anche rinnovabili automaticamente, salvo diversa volontà dell'Esecutivo. Chiedo scusa se può apparire una forzatura ma, d'altra parte, la dialettica comporta anche queste più forti sottolineature per l'esigenza che le tesi possano confrontarsi con maggiore schiettezza, in modo che la sintesi possa essere la più ricca possibile.

Questo proponiamo in termini costruttivi, scevri da qualsiasi intento di attacco personale o

istituzionale, ma originati da scrupolosità politica che credo debba interessare tutti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Prendo atto, innanzitutto, del garbo con cui il collega Saba ha posto le questioni; e, poiché abbiamo sospeso già tre o quattro articoli, possiamo sospendere anche il quinto. Non voglio essere considerato come l'Assessore che rifiuta il dialogo. Affinché ci sia chiarezza, però vorrei dire che l'onorevole Saba non può chiedere che la Giunta voti per dotarsi di più catene di quante già non ne abbia. La Giunta regionale infatti, in base alla legislazione attuale (e in attesa di dare completa attuazione alla mobilità verticale introdotta dal contratto) può completare le altre nomine procedendo come previsto dall'articolo 28. Mi sembra singolare quindi che in un momento di riordino della materia che tende a rendere più libere le nomine ma che, rispetto alla situazione attuale, modifica solo la sede in cui si esprime il parere (il Comitato per il personale e non più il Consiglio dei servizi), la Giunta regionale voti una disposizione che peggiora la situazione.

Riguardo alla nomina del coordinatore generale va precisato che questa viene effettuata, adesso, soltanto fra coloro che hanno la qualifica dirigenziale. Se poi si tiene presente che fra i 90 membri previsti nella nona qualifica per contratto rientrano 18 ex direttori dei servizi, più il capo della ragioneria e non ricordo quali altri, 37 accedono per la mobilità verticale, 35 per concorso, si vede come la valutazione dei coordinatori generali è già fatta *ope legis*, in sostanza. La Giunta, quindi, finché non si effettueranno i concorsi esterni e non saranno ultimati i passaggi interni, non ha alcuna possibilità di scelta: deve nominare quelli che ci sono. Esiste perciò non un problema di eccessiva discrezionalità ma di totale mancanza della stessa.

In ogni caso, siccome è giusto che si possano valutare serenamente le questioni affrontate tra ieri e oggi, non muovo nessuna obiezione a che l'articolo 28 sia sospeso per la parte relativa al secondo comma; mentre penso che il primo com-

ma possa essere votato con l'emendamento numero 43.

PRESIDENTE. La Presidenza preferisce sospendere interamente l'articolo con i relativi emendamenti, per evitare il rischio di qualche pasticcio tecnico-giuridico. Informo i colleghi che va rinviata anche la discussione dell'articolo 29 in quanto in stretta relazione con il precedente.

Riprendiamo in esame l'articolo 11.

L'emendamento numero 40 è stato ritirato. E' stato presentato in sostituzione un altro emendamento. Se ne dia lettura.

PES, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Puligheddu - Onnis - Orrù - Mereu S.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"1. Nei casi in cui ragioni di incompatibilità rendano impossibile all'Amministrazione regionale avvalersi dell'assistenza legale dell'Avvocatura dello Stato, tutti gli atti inerenti liti attive e passive nanti la Magistratura ordinaria vengono adottati dal coordinatore generale del Servizio Legislativo quando il valore della controversia sia contenuto in lire 50 milioni.

2. Quando il valore della controversia superi detto limite o sia indeterminabile ed altresì in relazione ai giudizi nanti la Magistratura amministrativa e la Corte costituzionale, il coordinatore generale del Servizio Legislativo riferisce per iscritto alla Giunta regionale, la quale assumerà le proprie determinazioni in ordine all'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione avvalendosi, ove necessario, del patrocinio di avvocati esterni.

3. Nella ipotesi in cui l'Amministrazione in virtù di quanto disposto al comma 1 od a seguito di deliberazione della Giunta regionale negli altri casi, sia rappresentata in giudizio dall'Ufficio Legislativo, i diritti ed onorari liquidati a favore dell'Amministrazione regionale in sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva sono dovuti nella misura del 40 per cento ai componenti del Servizio Legislativo. La ripartizione fra gli aventi diritto sarà disciplinata con apposito rego-

lamento.

4. Il coordinatore del competente servizio dell'Ufficio Legislativo in relazione agli atti di cui al primo comma ripartisce i relativi incarichi tra gli avvocati ed i procuratori addetti". (44)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

PULIGHEDDU (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Loretto. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Signor Presidente, anche il testo di questo articolo licenziato dalla Commissione viene praticamente ribaltato, o rimesso complessivamente in discussione dai vari emendamenti presentati, e da ultimo il numero 44, dalla maggioranza. Che cosa stabiliva l'articolo 11? L'articolo 11 disciplinava le modalità e i limiti entro cui avrebbe dovuto esplicitarsi il contenuto degli atti e l'attività del coordinatore generale del servizio legislativo; quindi in pratica l'ambito di competenza e di operatività dello stesso ufficio legislativo-legale della Regione. Si prevedeva inoltre tutta la procedura per adottare le necessarie decisioni in ordine alle liti davanti alla magistratura ordinaria o alla magistratura amministrativa. L'emendamento numero 44, invece, introduce un principio veramente sorprendente, sorprendente soprattutto perché il primo firmatario è l'onorevole Puligheddu, sardista, ma vale anche per gli altri colleghi della maggioranza.

Questo emendamento, sostanzialmente, dice che qualora il valore della controversia superi un certo limite in via ordinaria l'amministrazione regionale non sarà rappresentata e difesa in giudizio

dal suo organo istituzionale, l'ufficio legale-legislativo formalmente costituito per norma di legge, ma si affiderà totalmente all'Avvocatura dello Stato. Francamente è una strana concezione dell'autonomia regionale. Io mi meraviglio appunto dei colleghi sardisti, e non perché ci sia da diffidare di un organo sicuramente di alta competenza e professionalità com'è l'Avvocatura dello Stato; non è questo il mio pensiero. L'Avvocatura dello Stato è organo di consulenza e di assistenza legale, per sua norma costitutiva, nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche compresa quella regionale che già oggi, infatti, della consulenza, dell'ausilio e del patrocinio di tale organo si avvale molto spesso.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIRETTA

(Segue LORETTU). Ma, una cosa è poter ricorrere all'opera dell'Avvocatura dello Stato, una cosa ben diversa invece è sancire in legge che la Regione non può avvalersi del suo ufficio legale, appositamente costituito, ma deve affidarsi necessariamente e tassativamente al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Francamente si rimane allibiti. Se questa è la linea che si vuole seguire, dovremmo riconsiderare l'opportunità della stessa esistenza dell'ufficio. E' un atto di sfiducia nei confronti dello stesso? E' un giudizio su una sua eventuale insufficienza? Se così è, se l'insufficienza è strutturale ed organizzativa non si capisce perché non si prevedano norme per un potenziamento, un rafforzamento ed una migliore qualificazione di quest'organo, anziché scegliere di spogliarci delle competenze per affidarci, noi Regione autonoma a Statuto speciale, in maniera tassativa, al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

In realtà, però, approfondendo la lettura dell'emendamento forse si capisce, o si intravede meglio lo spirito della proposta contenuta nello stesso. Infatti, mentre al primo comma, salvo casi di incompatibilità, si sceglie come strada unica e tassativa quella di affidarsi all'Avvocatura dello Stato per le controversie il cui valore non superi i 50 milioni di lire, nel secondo comma si dice che qualora il valore della controversia superi il detto limite, o sia indeterminabile e altresì in relazione

ai giudizi nanti la Magistratura amministrativa e la Corte costituzionale, il coordinatore generale del servizio legislativo riferisce per iscritto alla Giunta regionale, la quale giustamente assumerà le sue determinazioni in ordine all'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio dell'amministrazione. Non più quindi una strada unica e tassativamente predeterminata ma una strada da scegliere caso per caso sulla base delle valutazioni operate dalla Giunta regionale avvalendosi, si aggiunge (e qua si scopre una qualche intenzione un po' più particolare), ove necessario, del patrocinio di avvocati esterni.

Signor Presidente, io credo che la norma si commenti da sé e penso che sia veramente pericoloso, nelle battute finali dell'esame di questa legge, dare a quell'impalcatura tanto propagandata e tanto enfatizzata un ulteriore colpo oltre quelli già ricevuti nel corso della discussione. Lo ripeto: se l'ufficio legislativo-legale è insufficiente basterebbe potenziarlo. E' anche opportuno garantirsi una possibilità di scelta: Avvocatura dello Stato, ufficio legale regionale o anche avvocati esterni in casi particolari. Se questo si vuole, lo si dica e lo si faccia, ma francamente; enfatizzare invece a parole la struttura burocratica e poi nei fatti svuotarla di competenze, mortificarla, umiliarla, renderla assolutamente inutile e incapace di funzionare al meglio, è una linea del tutto inaccettabile. Una linea che non traspare solo da questa norma ma che da questa norma, se la Giunta insiste per la sua approvazione, otterrebbe veramente l'ultimo tocco di pennello.

Io spero che l'Esecutivo voglia rivedere questa scelta, che in particolare voglia modificare il primo comma rendendosi conto che in una Regione autonoma a Statuto speciale, che vuole essere tale, francamente non ha giustificazione di sorta questa scelta di affidarsi all'Avvocatura dello Stato o, come scappatoia, al patrocinio di professionisti esterni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Se i

proponenti sono d'accordo, il primo comma partendo dalla terza riga si potrebbe riformulare così: "tutti gli atti inerenti liti attive e passive nanti alla Magistratura ordinaria vengono adottati dal coordinatore generale del servizio legislativo quando il valore della controversia sia contenuto in lire 50 milioni, salvo che l'amministrazione regionale non decida di avvalersi dell'assistenza legale della Avvocatura dello Stato". Mi pare che questa modifica coglierebbe il senso dell'osservazione dell'onorevole Loretto.

LORETTU (D.C.). Rovescia l'ordine.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Sì, rovesciando l'ordine, in sostanza. All'incirca come avviene adesso: è prassi infatti che l'ufficio legale della Regione patrocinii la causa dell'amministrazione regionale salvo che o lo stesso ufficio legale o la Giunta regionale, per diretta iniziativa, non si avvalga dell'Avvocatura dello Stato.

LORETTU (D.C.). Questo va bene.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Brevemente, per spiegare che da parte di coloro che hanno presentato l'emendamento non c'era assolutamente nessuna volontà di contestare la possibilità che la Regione possa difendere i propri interessi tramite l'ufficio legale regionale. Piuttosto era necessario precisare, com'è avvenuto, in quali termini e in quali modi viene esercitato questo diritto e quello che consegue; cioè i compiti attuali dell'ufficio legale nell'adottare i provvedimenti conseguenti alla difesa della Regione e soprattutto quelli conseguenti alla liquidazione, successivamente, degli onorari e delle spese per le sentenze passate in giudicato che abbiano avuto esito favorevole. Questo si è voluto fare con quell'articolo e con quell'emendamento. Si vuole difendere perciò la concezione autonomistica della Regione che non è obbligata, certamente, a rivolgersi all'Avvocatura dello Stato, può farlo; così come può essere difesa in giudizio anche da professionisti esterni.

C'è solo da aggiungere una cosa e cioè che l'impegno del Consiglio e della Giunta deve essere però quello di istituire un servizio legale della Regione, così come hanno fatto altre amministrazioni regionali. Allo stato attuale, infatti, esiste una situazione equivoca perché definiamo legale anche l'ufficio legislativo, che nasce come tale. Allora bisogna distinguere bene, come spiegavo anche ieri, i due ruoli e i due compiti: uno è l'ufficio legislativo e l'altro è l'ufficio legale. Bisogna stabilire le modalità di accesso ad entrambi gli uffici, i diritti che ne conseguono, la diversità di posizione fra chi si trova alle dipendenze della Regione in qualità di funzionario e chi, invece, in qualità anche di libero professionista, per la possibilità appunto di operare e di rappresentare la Regione davanti al giudice sia ordinario che amministrativo. Quindi, io credo che con un successivo provvedimento, da esitare anche in tempi brevi, questo equivoco debba essere definitivamente chiarito e la Regione debba munirsi, con una distinta e diversa disposizione di legge, del proprio servizio legale così come altre Regioni hanno già fatto.

PRESIDENTE. Comunico che, in accoglimento della proposta di modifica dell'assessore Barranu, l'emendamento numero 44 è stato ritirato. In sostituzione dello stesso è stato presentato l'emendamento numero 46. Se ne dia lettura.

PES, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Puligheddu - Onnis - Orrù - Mereu Salvatorangelo

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"1. Tutti gli atti inerenti liti attive e passive nanti la Magistratura ordinaria vengono adottati dal coordinatore generale del Servizio Legislativo quando il valore della controversia sia contenuto in lire 50 milioni, salvo che l'Amministrazione regionale non decida di avvalersi dell'assistenza legale dell'Avvocatura dello Stato.

2. Quando il valore della controversia superi detto limite o sia indeterminabile ed altresì in relazione ai giudizi nanti la Magistratura amministrativa e la Corte costituzionale, il coordinatore generale del Servizio Legislativo riferisce per

iscritto alla Giunta regionale, la quale assumerà le proprie determinazioni in ordine all'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione avvalendosi, ove necessario, del patrocinio di avvocati esterni.

3. Nella ipotesi in cui l'Amministrazione in virtù di quanto disposto al comma 1 od a seguito di deliberazione della Giunta regionale negli altri casi sia rappresentata in giudizio dall'Ufficio Legislativo, i diritti ed onorari liquidati a favore dell'Amministrazione regionale in sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva sono dovuti nella misura del 40 per cento ai componenti del Servizio Legislativo. La ripartizione fra gli aventi diritto sarà disciplinata con apposito regolamento.

4. Il coordinatore del competente servizio dell'Ufficio Legislativo in relazione agli atti di cui al primo comma ripartisce i relativi incarichi tra gli avvocati ed i procuratori addetti". (46)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 46. Chi lo approva alzi al mano.

(E' approvato).

Riprendiamo in esame l'articolo 19. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

PES, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Barranu - Mannoni - Cogodi - Casula - Muledda - Merella

"L'art. 19 è sostituito dal seguente:

Attribuzioni specifiche del coordinatore di servizio dell'Ufficio Legislativo e Legale

1. Il coordinatore del competente servizio dell'Ufficio Legislativo e Legale adotta gli atti di cui al primo comma dell'art. 11 quando l'oggetto della controversia non superi i 25 milioni di lire. In tali limiti è attribuito mandato generale alle liti al medesimo servizio, il cui coordinatore ripartisce i relativi incarichi tra i procuratori e gli avvocati

addetti". (10)

Emendamento soppressivo totale Pubusa - Puligheddu

"L'articolo 19 è soppresso". (41)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 41 ha facoltà di illustrarlo.

PUBUSA (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, esclusivamente per dire che l'emendamento soppressivo dell'articolo 19 si è reso necessario in quanto il testo originario di questo articolo era ripreso nell'ultimo comma dell'articolo 11. Quindi l'articolo 19 si rendeva del tutto superfluo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta accoglie l'emendamento numero 41 e ritira il proprio, il numero 10.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 41. Chi lo approva alzi al mano.

(E' approvato).

Sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 35, viene ripresa alle ore 13 e 15).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANNA

PRESIDENTE. Riprendiamo in esame l'articolo 28. A questo articolo sono stati presentati due ulteriori emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Meloni - Dadea - Mereu S.

Dopo l'art. 28 è aggiunto l'art. 28 quinquies: "Gli artt. 14 e 15 della L.R. 17 agosto 1978 n. 51 sono soppressi". (45)

Emendamento aggiuntivo Barranu - Casula - Mannoni

Dopo l'articolo 28 è aggiunto il seguente articolo 28 quinquies:

"Art. 28 quinquies

Le disposizioni contenute negli articoli 28 bis, 28 ter, 28 quater entrano in vigore dal 1° settembre 1989". (47)

PRESIDENTE. Uno dei proponenti ha facoltà di illustrare l'emendamento numero 45.

MELONI (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta accoglie l'emendamento numero 45. Riguardo al proprio emendamento prevede semplicemente che le norme riguardanti gli uffici di gabinetto entrino in vigore dal primo settembre dell'89, quindi dalla prossima legislatura.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Loretto. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Signor Presidente, noi riteniamo che gli emendamenti proposti all'articolo 28, mi riferisco a quelli aggiuntivi che si propongono di istituire un ufficio di gabinetto al servizio di ciascun Assessore oltre che del Presidente della Giunta, non vengano migliorati dall'ultima proposta formulata dalla Giunta per cui le norme entrano in vigore a partire dal primo settembre 1989. Anzi, se vogliamo, quest'ultima proposta peggiora la situazione perché pretende di normare un futuro più lungo di quello che questa maggioranza sia

destinata a vivere (e credo siano in pochi a ritenere il contrario); quindi, non si capisce francamente da che cosa derivi la presunzione di poter tracciare, oggi, le linee del futuro non dico della Sardegna, che sarebbe fuori luogo, ma persino dell'assetto organizzativo della Regione. Che cosa prevedono i tre emendamenti che darebbero vita all'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta e degli Assessori?

Prima di tutto questi emendamenti si collocano su quella linea che la Giunta e la maggioranza stanno perseguendo nella definizione di questo disegno di legge e che noi stiamo denunziando fin dalle prime fasi della discussione in Commissione. E questa linea da noi contestata, che riemerge ancora qui, è quella di contraddire nettamente nei fatti un principio che invece, a parole, si proclama di voler attuare: la separazione delle responsabilità politiche dalle responsabilità amministrative e burocratiche; una netta separazione dei due ambiti da cui dovrebbe discendere la valorizzazione del ruolo della struttura burocratica, con un suo potenziamento ed una sua riqualificazione rispondenti ai principi di imparzialità, di correttezza e trasparenza, come è previsto nel nostro ordinamento giuridico per tutte le pubbliche amministrazioni. Si proclamano questi principi ma si formulano norme che vanno esattamente nella direzione opposta come dimostra, forse in maniera ancora più accentuata, questa norma che attua davvero la commistione piena tra responsabilità politiche e responsabilità burocratiche.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. L'articolo è uguale a quello della legge dello Stato, e a livello nazionale governa la D.C..

LORETTU (D.C.). Non è così, sa bene che non è così. Nell'ambito dei ministeri esistono gli uffici di gabinetto che hanno un ruolo ben distinto rispetto alle segreterie particolari. Voi invece ci state proponendo di costituire degli organismi al cui interno si attua una commistione tra una funzione prettamente politica (e non uso aggettivi spregiativi perché non c'è motivo di usarne) ed una prettamente burocratica e amministrativa come quella che è assegnata, in tutto l'ordinamento sta-

tale, all'Ufficio di gabinetto. Francamente, da tutto ciò si capisce come la preoccupazione e l'obiettivo della Giunta siano solo quelli di presentare una certa immagine. In effetti si vuole dare l'impressione che si stanno attuando determinati principi, ma in pratica si lavora esattamente in senso opposto, anzi, sconvolgendo addirittura le norme vigenti che quei principi hanno introdotto anche nell'ordinamento regionale.

Secondo i vostri emendamenti, quindi, scomparire la segreteria particolare, scomparire come entità a sé stante avente la funzione, ben definita, di ausilio all'Assessore nei suoi rapporti con il mondo esterno, con l'elettorato, con i cittadini. La segreteria particolare, finora, era una struttura deputata a questo specifico fine che non può, per norma vigente, inserirsi e intromettersi nel funzionamento degli uffici, che non può intralciarne né influenzarne il funzionamento, che non può né chiedere conto né dare ordini e disposizioni agli uffici pubblici che fanno parte dell'Assessorato o della Presidenza della Giunta.

Scompare quindi questo organismo, la cui fisionomia era ben definita dalle norme vigenti, e se ne crea uno nuovo che, francamente, per le funzioni che gli volete attribuire, solleva molte preoccupazioni. Questa nuova struttura, infatti, dovrebbe svolgere oltre che l'insieme delle funzioni di ausilio all'Assessore, tipiche della vecchia segreteria particolare, anche quelle di organo tecnico di supporto dell'Assessore nei confronti della struttura burocratica, di conseguenza avrebbe il potere di intralciare, di inserirsi o di intromettersi nel funzionamento degli uffici, così come codificato dalla legge.

A che cosa serve allora questa legge che è in discussione? A che servirà l'enfatizzazione con cui l'avete presentata e che, almeno finora, ha trovato ampia eco anche sui mezzi di informazione? Ma noi speriamo che, attraverso un esame più puntuale, tutti e anzitutto gli operatori dell'informazione si rendano conto dell'imbroglio che c'è dietro questa enfatizzazione, e cioè l'esatto contrario di quello che si dice. Cosa rimarrà? Rimarrà, in effetti, la sanzione giuridica della piena commistione tra politica e amministrazione, della non trasparenza, dell'influenza sulla macchina burocratica di pressioni non propriamente ispirate ai principi di cor-

rettezza, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa: rimarrà tutto questo.

Bene, per concludere, onorevole Assessore, noi siamo contrari a simili soluzioni che, però, sono coerenti con la linea da voi sostenuta nel corso dell'esame di questo provvedimento. Una linea, lo ribadisco, per noi del tutto inaccettabile perché la riteniamo dannosa e pericolosa per l'amministrazione regionale negli anni a venire. Noi siamo contrari per l'oggi e per il domani. Credo infatti che da questa legge l'amministrazione regionale non verrà esaltata né potenziata, il suo prestigio e la sua efficienza non ne trarranno vantaggi, non crescerà il suo prestigio, né quello dell'amministrazione, della Giunta regionale, delle istituzioni autonomistiche di fronte ai cittadini sardi.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 43. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'articolo 28. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 27. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 28. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 29. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la*

controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 45. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 47. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Riprendiamo la discussione sull'articolo 29, letto nella precedente seduta. Ha chiesto di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Per chiedere una breve sospensione, poiché stiamo preparando un emendamento all'articolo in discussione.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 13 e 32, viene ripresa alle ore 13 e 38).

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori. All'articolo 29 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo totale Barranu - Fadda Fausto - Mannoni

L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

“Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in annue lire 146.000.000 per l'anno 1988 e in lire 2.046.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:

03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione

Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (Art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)

lire 146.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della Tabella A allegata alla legge finanziaria.

02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

In aumento

Cap. 02016 - Stipendi, paghe, indennità ed altri assegni al personale dell'amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51; L.R. 4 settembre 1978, n. 57; L.R. 1 giugno 1979, n. 47; L.R. 28 febbraio 1981, n. 10; L.R. 28 luglio 1981, n. 39; L.R. 19 novembre 1982, n. 42; L.R. 8 maggio 1984, n. 18; L.R. 25 giugno 1984, n. 33; Art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17; L.R. 23 agosto 1985, n. 20 e Art. 20, L.R. 5 novembre 1985, n. 26) (SPESA OBBLIGATORIA)

lire 146.000.000.

3. Alla maggiore spesa di lire 1.900.000.000 prevista per gli anni successivi al 1988 si fa fronte con il maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

4. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al sopraindicato capitolo del bilancio della Regione per il 1988 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi”. (48)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore

degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Si tratta solo di un adattamento tecnico. Infatti, poiché a seguito della presentazione della norma transitoria si prevede che gli uffici di gabinetto vengano attuati solo dalla prossima legislatura, occorre modificare la norma finanziaria in modo tale da non conteggiare i fondi nel presente esercizio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Isoni. Ne ha facoltà.

ISONI (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, senza neanche l'ombra del più larvato ottimismo e, anzi, con vera amarezza desidero sia detto – e resti scritto – che con questa legge si consegue l'occupazione della Regione, in tutte le sue strutture, da parte dei partiti che costituiscono questa maggioranza oggi, e da parte di quei partiti che costituiranno le maggioranze nel prossimo futuro.

In questo modo la Regione viene trasformata, onorevole Presidente del Consiglio, in uno squallido bivacco di camicie multicolori. Siamo dinanzi, e sventuratamente per noi c'è anche chi ha il coraggio di ridere, è un brutto segno: *mala tempora currunt*; siamo dinanzi – dicevo – ad un delitto politico e morale perpetrato, mi duole sottolinearlo, con l'ausilio dei partiti intermedi minori, sedicenti libertari, democratici e autonomistici.

I funzionari regionali saranno da quest'oggi contrassegnati col marchio padronale e il cittadino, di conseguenza, dovrà fare sempre i conti col filtro dei partiti e dei vari potentati politici in carica, con i loro portaborse e con i loro lacchè. Oggi viene perpetrata una trista ignominia e pertanto suonino pure le campane a martello per la morte dell'autonomia, quella vera e unica, nella quale da sempre abbiamo creduto, lottando proprio contro chi non ne ha mai condiviso i presupposti e oggi ne affossa e ne offende l'esistenza.

I rappresentanti sindacali della burocrazia regionale, che in altre occasioni hanno largamente scorrazzato in questi corridoi, certamente gratificati in anticipo tacciono, secondo la migliore tra-

dizione di tutte le burocrazie del mondo che si allineano solerti al seguito del nuovo padrone. Tradizione triste, antica, terribile.

La stampa poi si diletta ad osannare la scoperta della trasparenza e finge di non accorgersi che oggi si materializza la più brutale, la più arrogante, la più proterva espropriazione e occupazione dell'istituto autonomistico. La stampa parla di trasparenza, di quella trasparenza che è patrimonio peculiare delle società pluraliste, libere, democratiche per le quali noi, cattolici democratici, da sempre lottiamo, e non si avvede la stampa del delitto di lesa maestà, o finge di non avvedersi del delitto di lesa autonomia che si va consumando sotto gli occhi di tutti.

Anche l'atteggiamento della stampa non è dissimile dagli atteggiamenti da sempre assunti dalla stragrande parte (e la storia ci insegna, è scritto su tutti i libri) degli scribacchini e dei penivendoli dell'Isola e dei loro padroni, dal fascismo fino ad oggi, passando attraverso le petrolchimiche di Rovelli. Di tutto ciò mi dolgo profondamente; profondamente mi dolgo come cittadino sardo, come democratico cristiano, come uomo che vede questa terra e la sua gente in balia di improvvisatori allegri, furbastri e scriteriati in perfetta, coltivata malafede; e per questo, per tutto questo, onorevole Presidente del Consiglio regionale, a nome mio e dei miei figli fortemente protesto. Se in quest'Aula ci sono ancora "calzoni" di uomini ai quali sia rimasto coraggio e pudore essi sappiano che si trovano dinanzi, volenti o nolenti, ad una piccola ma grandissima verifica della verità autonomistica dei sardi. Evviva la Sardegna!

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 48. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Sul Regolamento

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra Pintus. Ne ha facoltà.

SERRA PINTUS (D.C.). Signor Presidente, soltanto stamattina ho appreso che lei ha dato

risposta al quesito da me posto nella seduta anti-meridiana di ieri; purtroppo durante la mia unica assenza dall'Aula. Io la ringrazio per aver chiarito il problema da noi sollevato; problema che mi permetto di riepilogare brevemente per i colleghi che ieri erano assenti.

Noi mettevamo in dubbio la regolarità dell'esistenza dell'articolo 8 nel disegno di legge numero 381 perché riproponeva, prima che fossero passati i sei mesi previsti dal Regolamento, norme contenute in una proposta di legge bocciata da quest'Aula. Mi è stato riferito che lei, signor Presidente, nella sua risposta ha confermato l'ammissibilità dell'articolo perché non è stato ripresentato l'intero disegno di legge ma soltanto due articoli nell'ambito del disegno di legge numero 381. Non c'è stato quindi un vizio di procedura. Noi prendiamo atto della sua risposta che, in un certo senso, fornisce un chiarimento anche per il futuro.

Rettifiche agli articoli del disegno di legge numero 381

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Signor Presidente, intervengo prima della votazione per proporre alcune rettifiche al disegno di legge ai fini del coordinamento. Procediamo con ordine; nell'emendamento numero 46, sostitutivo totale dell'articolo 11, al terzo comma dev'essere sostituita la parola "ufficio" con la parola "servizio"; al quarto comma, l'espressione corretta è la seguente: "Il coordinatore generale del Servizio legislativo". Per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi introdotti con gli emendamenti numero 27, 28 e 29, trattandosi di norme non transitorie, vanno collocati prima dell'articolo 28, mentre l'articolo 28 *sexies*, che è la norma transitoria, introdotto con l'emendamento numero 47 mantiene l'attuale collocazione. Infine, siccome è stato approvato l'emendamento numero 45 che sopprime il Consiglio dei servizi (previsto dagli articoli 14 e 15 della "51") vanno eliminati i riferimenti a detto organo contenuti nelle lettere b) e d) del terzo comma dell'ar-

ticolo 9.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Barranu, io la prego, siccome sono diverse le rettifiche che lei sta proponendo, di leggere lentamente in modo che anche i colleghi consiglieri abbiano la possibilità di verificare.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ripeto, Presidente; è stato approvato un emendamento che cassa gli articoli 14 e 15 della "51", relativi al Consiglio dei servizi.

E' necessario quindi eliminare dall'articolo 9, e precisamente al terzo comma, lettere b) e d), qualunque riferimento al suddetto organo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

DEIANA (D.C.). Io chiedo alla Presidenza di valutare se le rettifiche proposte dall'assessore Barranu, sotto forma di coordinamento, non costituiscano in effetti modifiche sostanziali del testo approvato.

PRESIDENTE. Onorevole Deiana, lei sa che, a norma dell'articolo 87 del Regolamento, prima della votazione finale si può richiamare l'attenzione del Consiglio sulle correzioni di forma del progetto in esame. Se a suo giudizio non siamo in questa casistica lei è pregato di specificare il suo pensiero.

DEIANA (D.C.). Era solo un interrogativo rivolto alla Presidenza; se la Presidenza garantisce, noi siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Noi non assentiamo o dissentiamo quando esiste una questione di coordinamento, è infatti una segnalazione tecnica della cui attuazione o non attuazione poi si assumono la piena e totale responsabilità il Presidente ed il Segretario Generale.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 381.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	78
votanti	77
astenuti	1
maggioranza	39
favorevoli	41
contrari	36

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri:

Anedda - Aresti - Asara - Atzeni - Atzori A. -
Atzori V. - Baghino - Barranu - Becciu - Cabras -
Canalis - Carta - Casula - Catte - Chessa - Cocco -

Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Dettori
- Fadda F. - Fadda P. - Falchi - Floris - Isoni - Ladu
G. - Ladu L. - Ladu S. - Lai - Lorelli - Loretto -
Mannoni - Manunza - Marracini - Melis - Meloni
- Merella - Mereu O. - Mereu S. - Moi - Moretti -
Morittu - Mulas - Muledda - Mura - Murgia -
Murru - Onida - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu I. -
Ortu V. - Palmas - Pes - Pili - Piretta - Planetta -
Porcu - Pubusa - Puligheddu - Randazzo - Ruggeri
- Saba - Satta - Sciolla - Secci - Sechi - Serra Pintus
- Serri - Soro - Tamponi - Tidu - Uras - Zurru.

Si è astenuto: il Presidente Sanna).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno questo pomeriggio alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 14 e 15.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas
